

FAQ

DA QUANDO C'E' L'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO? E' OBBLIGATORIO ISCRIVERSI?

Il 6 giugno 2022 con il Decreto Delegato n.88 è accordato il riconoscimento giuridico dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto allegato al sopracitato decreto delegato.

Il legislatore ha rappresentato con Decreto Delegato n.31/2023 quale termine ultimo per esercitare la professione infermieristica senza iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche il **31 luglio 2023**.

L'eventuale esercizio professionale svolto dopo tale data senza regolare iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.

CHE DIFFERENZA C'E' TRA ORDINE ED ALBO?

Per la normativa sammarinese l'ORDINE PROFESSIONALE è la macrocategoria che al suo interno può contenere più "registri":

- L'ORDINE: riservato ai residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino ed ai dipendenti o consulenti residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino.
- L'ALBO: riservato ai liberi professionisti residenti nella Repubblica di San Marino
- REGISTRO DEI NON RESIDENTI: riservato ai dipendenti o consulenti residenti all'Estero

SE SVOLGO LIBERA PROFESSIONE DEVO ISCRIVERMI ANCHE ALL'ALBO?

Non necessariamente, i lavoratori dipendenti o consulenti che svolgono libera professione intramuraria o intramuraria allargata si devono iscrivere solo all'Ordine.

Mentre i **Liberi Professionisti** (quindi in possesso di Codice Operatore Economico) per l'esercizio della professione infermieristica si devono obbligatoriamente iscrivere **sia all'Ordine che all'Albo**.

RISIEDO A SAN MARINO, POSSO SVOLGERE LIBERA PROFESSIONE A SAN MARINO?

Chi intende prestare il proprio servizio come libero professionista nella Repubblica di San Marino deve avere Codice Operatore Economico (COE). Il COE viene rilasciato ai soli residenti.

E' necessaria l'iscrizione all'Ordine ed all'Albo delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino.

L'utilizzo del logo OPISM a scopo pubblicitario è regolamentato dall'Ordine

RISIEDO ALL'ESTERO, POSSO SVOLGERE LIBERA PROFESSIONE A SAN MARINO?

No, per la normativa sammarinese la libera professione è riservata ai possessori di Codice Operatore Economico e per ciò residenti.

Un libero professionista non residente può domiciliarsi presso uno studio o società sammarinese in qualità di consulente e per ciò svolgere la prestazione in regime subordinato.

Un soggetto non residente può entrare o costituire una società, se soggetto idoneo, inoltrando domanda al Congresso di Stato della Repubblica di San Marino.

Per prestare servizio a tale società deve comunque iscriversi al Registro dei non residenti dell'OPISM, stipulare un contratto di lavoro subordinato (dipendente o consulente) e se libero professionista in Italia deve fatturare con partita iva. La società o l'ente trattiene come ritenuta d'acconto il 20% come imposta IGR sul reddito, successivamente il libero professionista potrà recuperare la ritenuta d'acconto dall'Italia in fase di dichiarazione dei redditi se in possesso di partita iva a regime non forfettario, mentre se ha regime forfettario non recupera l'imposta sammarinese e quindi paga una doppia imposizione.

PER INIZIARE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI INFERMIERE E' SUFFICIENTE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'OPISM?

No, l'iscrizione è valida ed efficace solo dopo la delibera del Consiglio Direttivo e la comunicazione all'iscritto.

SONO GIÀ ISCRITTO ALL'OPI IN ITALIA, PER LAVORARE IN TERRITORIO SAMMARINESE MI DEVO ISCRIVERE ANCHE A SAN MARINO?

Sì, in base alla normativa vigente, gli infermieri seppur già iscritti all'Ordine in Italia, per esercitare la professione infermieristica in territorio sammarinese devono obbligatoriamente iscriversi all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino.

L'iscrizione a San Marino non preclude l'iscrizione in Italia e viceversa.

SONO ISCRITTO MA NON HO PAGATO IL RINNOVO, COSA RISCHIO?

Dopo la ricezione del primo avviso di scadenza riceverà un secondo avviso di morosità con una nuova data di scadenza. Il costo del rinnovo sarà quindi maggiorato.

Al termine della seconda scadenza sarà sospeso/a.

L'eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di sospensione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante e la conseguente mancata protezione della copertura assicurativa.

HO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO ALL'ESTERO, IN UN PAESE DIVERSO DALL'ITALIA, POSSO ISCRIVERMI ALL'OPI SAN MARINO?

Sì, ma previo riconoscimento del titolo di studio estero.

Per il riconoscimento titoli esteri esiste una commissione preposta presso Authority Sanitaria della Repubblica di San Marino". Vi è un percorso distinto per i titoli conseguiti in paesi UE e conseguiti in paesi EXTRA UE. (<https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Authority-Sanitaria/Titoli-di-studio.html>)

QUALI OBBLIGHI HANNO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI O PRIVATI NELLA COMUNICAZIONE DI DATI UTILI A VERIFICARE ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE?

I datori di lavoro hanno l'obbligo autonomo di accertare che i propri dipendenti infermieri e infermieri pediatrici siano iscritti all'Ordine, quindi chiedendo agli OPISM elementi di verifica.

UN PENSIONATO PUÒ ISCRIVERSI ALL'ORDINE?

Sì, ma per la Legge 20 febbraio 1991 n.28 non può iscriversi all'Albo e quindi non può svolgere libera professione.

UN ISCRITTO ALL'ORDINE CHE VA IN PENSIONE E' AUTOMATICAMENTE CANCELLATO DALL'ORDINE?

No, è sempre necessario fare esplicita domanda e la cancellazione va deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'OPISM E' AUTONOMO NELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO? ESISTE UN LIMITE PER IL PATROCINIO ONEROSO?

L'OPISM è autonomo nella concessione dei patrocini sia a San Marino che all'Estero;

L'OPISM ha la responsabilità autonoma come Ente di definire i limiti del patrocinio oneroso;

Il marchio OPISM è registrato e quindi soggetto a tutela.

Per l'utilizzo del marchio si fa riferimento alle apposite linee guida.

L'OPISM DEVE ATTIVARSI PER UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOLO DIETRO DENUNCIA FORMALE?

Non necessariamente, la notizia di eventuali illeciti può essere rilevante anche a seguito di pubblicazione su riviste, giornali, social ecc.

QUALE FORME DI TASSAZIONE L'OPISM PUO' PROVVEDERE?

Il Consiglio Direttivo propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei certificati.

QUALI SONO GLI ENTI A CUI VANNO SEGNALATE LE ISCRIZIONI, SOSPENSIONI, CANCELLAZIONI DALL'ORDINE, DALL'ALBO O DAL REGISTRO DEI NON RESIDENTI?

- Commissione Nazionale delle Libere Professioni
- Congresso di Stato
- Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi
- Tribunale San Marino Cancelleria Penale
- Tribunale San Marino Sezione Amministrativa
- Tribunale San Marino Cancelleria Civile
- Ufficio Attività di Controllo
- Ufficio Tributario
- Ufficio Tributario Direttore
- Ufficio Attività Economiche
- ISS Ufficio Esperto Amm.vo Legale

- ISS Ufficio Contributi
- ISS U.O.C. Sicurezza sul Lavoro
- Associazioni di categoria

ESISTE IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE A SAN MARINO? HA POTERE DI LEGGE?

Si, è stato redatto e pubblicato congiuntamente nel 2017 dall'Associazione Infermieristica Sammarinese e dal Comitato Sammarinese di Bioetica.

Ha assunto potere di legge con la ratifica nel DD nr. 88/2023.

Gli obblighi e i doveri deontologici sono stabiliti nei confronti dei:

- destinatari della professione (assistiti);
- colleghi;
- altri professionisti;
- sé stessi come professionisti.

La violazione delle norme deontologiche prevede l'intervento da parte dell'Ordine Professionale d'appartenenza che esercita il potere disciplinare e stabilisce le sanzioni.

E' OBBLIGATORIA LA COPERTURA ASSICURATIVA PER L'INFERMIERE DIPENDENTE ISS?

SI, per la legge 7 Dicembre 2017 n.138 art. 8 il sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che a qualsiasi titolo ed in qualunque forma contrattuale, convenzionale, di consulenza o di lavoro autonomo agisce per conto dello stesso, è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile-professionale per fatti commessi con colpa grave, il cui massimale sarà annualmente stabilito con delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in relazione alle aree di competenza del personale interessato.

E' OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ECM? CHI CONTROLLA E COSA RISCHIO SE NON LA FACCIO?

Si, a San Marino è obbligatoria con DECRETO DELEGATO 28 marzo 2019 n.53. L'Organismo di controllo è l'Authority Sanitaria.

Da gennaio 2023, con la conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR), diventa inoltre operativo l'emendamento all'Articolo 10 della Legge Gelli: a decorrere dal triennio formativo ECM 2023-2025, chi

non è in regola con almeno il 70% dell'obbligo formativo previsto dal programma di Formazione Continua in Medicina, **non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.**

A CHI DEVO INVIARE I CREDITI ECM ACQUISITI? (SONO RESIDENTE A SAN MARINO)

- CORSO RESIDENZIALE SVOLTO A SAN MARINO: vengono inviati in automatico da Provider all'Authority Sanitaria.
- CORSO RESIDENZIALE SVOLTO IN ITALIA: vanno caricati sul portale gov.sm nell'apposita sezione IOL (Istanze On Line della Pubblica Amministrazione)
- CORSO FAD: vanno caricati sul portale gov.sm nell'apposita sezione IOL (Istanze On Line della Pubblica Amministrazione)

A CHI DEVO INVIARE I CREDITI ECM ACQUISITI? (SONO RESIDENTE IN ITALIA)

- Devi inviarli al tuo datore di lavoro. Il Datore di lavoro è il responsabile della tenuta del registro ECM dei dipendenti residenti all'estero. In caso di necessaria verifica l'Authority Sanitaria o l'Ordine Professionale interrogheranno l'ufficio competente dell'Azienda o Società dove il professionista ha dichiarato di prestare servizio.
- Per i residenti in Italia dipendenti dell'Istituto Sicurezza Sociale l'ufficio competente della tenuta del registro dei crediti ECM è l'Ufficio Formazione (formazione@iss.sm)

QUANTI CREDITI ECM DEVO ACQUISIRE PER ESSERE IN REGOLA?

Il debito formativo per il triennio ed il relativo regolamento viene pubblicato sul sito dell'Authority Sanitaria e sul sito dell'OPISM.

Per il triennio 2023/2025 il professionista deve acquisire 50 crediti ECM così suddivisi:

2023 - 10 ECM

2024 - 20 ECM

2025 - 20 ECM

Il Regolamento ECM è redatto dalla Commissione Nazionale ECM composta dal Direttore dell'Authority Sanitaria e dai Presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie.

La leva strategica dell'ECM non è punire, ma garantire una formazione continua e di qualità con il fine primario di erogare prestazioni sanitarie adeguate e di alto valore ai cittadini.